

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente
VIVIANI

La seduta ha inizio alle ore 11.

Allo scopo di consentire ai commissari di partecipare in Assemblea alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, il presidente Viviani rinvia ad altra seduta l'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DI SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente avverte che, allo scopo di allargare la rappresentanza dei Gruppi, ai componenti la Sottocommissione costituita per i disegni di legge nn. 16, 1422 e 1497 sono aggiunti i senatori Galante Garrone e Peritore.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 29 maggio, alle ore 10,30 e alle ore 17,30, e giovedì 30 maggio, alle ore 10 e alle ore 17,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, con l'aggiunta, in sede referente, del disegno di legge n. 1624.

CONVOCAZIONE DI SOTTOCOMMISSIONI

Il presidente Viviani avverte che la Sottocommissione costituita per la redazione di

un testo unificato dei disegni di legge nn. 16, 1422 e 1497, convocata per il pomeriggio alle ore 16, tornerà successivamente a riunirsi martedì 28 maggio, alle ore 18.

Il Presidente avverte altresì che mercoledì 29 maggio, alle ore 8,45, si riunirà la Sottocommissione per i pareri e alle ore 9,30 la Sottocommissione per il disegno di legge numero 598; alle ore 9 di giovedì 30 maggio si riunirà la Sottocommissione per l'esame preliminare dei disegni di legge nn. 60 e 457.

La seduta termina alle ore 11,10.

DIFESA (4°)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente
GARAVELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brandi.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza** » (1127), d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri.

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il presidente Garavelli dà preliminarmente notizia delle conclusioni cui è pervenuta la Sottocommissione incaricata di approfondi-

dire ulteriormente l'esame del disegno di legge n. 1127, in riferimento anche agli emendamenti presentati. I membri di tale Sottocommissione si sono trovati all'unanimità d'accordo — egli aggiunge — su una nuova formulazione del disegno di legge che reca la modifica degli articoli 2 ed 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, mentre hanno convenuto che la modifica proposta all'articolo 5 della citata legge dal testo originario debba ritenersi superata dalle iniziative assunte nel frattempo dal Governo.

Il Presidente conclude soffermandosi sui criteri che hanno indotto la Sottocommissione alla predisposizione del nuovo testo, che risulta del seguente tenore:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« Articolo 2. — I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi ».

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« Articolo 8. — Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiun-

que, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle Forze armate.

Sulle domande decide il Ministro della difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la Commissione prevista dall'articolo 4. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile ».

In riferimento al nuovo testo proposto, si rende necessaria la modifica del titolo del disegno di legge nei termini seguenti: « Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza ».

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un breve dibattito. Il senatore Montini, relatore alla Commissione, afferma che la Sottocommissione, con il contributo determinante del Governo, ha predisposto un testo che reca modifiche, che definisce doverose, alle precedenti norme sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Dopo aver ribadito i criteri cui si è ispirata la nuova formulazione, l'oratore esprime l'avviso che la soluzione proposta appare pienamente valida, perchè tiene conto di tutte le esigenze poste in evidenza, e propone di chiedere la assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore Venanzetti conferma l'intendimento (già in precedenza espresso) del ritiro del disegno di legge n. 1126, poichè i motivi che lo avevano determinato sono stati in buona parte accolti. Rivolge quindi un ringraziamento al Presidente, al rappresentante del Governo, al relatore e ai membri della Sottocommissione per il proficuo lavoro svolto, associandosi altresì alla proposta di assegnazione in sede deliberante. Egli termina chiedendo al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in merito alla formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 del nuovo testo.

Il senatore De Zan, prendendo atto dell'accordo raggiunto, riconosce al Governo il merito di aver riesaminato la normativa sull'obiezione di coscienza, constatando al riguardo la scomparsa di un originario stato di tensione e di diffidenza, che ha consentito la predisposizione delle odierne norme, che ritiene rappresentino un deciso passo in avanti.

Dopo che il sottosegretario Brandi, rivolto anch'egli un ringraziamento al Presidente e ai membri della Sottocommissione, ha espresso l'adesione del Governo al nuovo testo e alla richiesta di assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, gli articoli 1 e 2 del testo in questione sono accolti dalla Commissione, che, all'unanimità, dà altresì mandato al Presidente di chiedere la assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 29 maggio, alle ore 10,30: all'ordine del giorno, in sede deliberante, la discussione del disegno di legge n. 1539 e, in sede referente, l'esame del disegno di legge n. 1496.

La seduta termina alle ore 11,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente
SPADOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Smurra.

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale » (1568).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore Colella, vice presidente della Commissione bilancio, interviene per comunicare, a norma dell'articolo 100 del Regolamento, il parere favorevole della 5^a Commissione sugli emendamenti presentati dal Governo nella seduta di ieri.

Si affronta quindi l'esame degli emendamenti all'articolo 1. Vengono presentati alcuni emendamenti sostitutivi ed altri modificativi: l'emendamento sostitutivo del senatore Moneti prevede l'immissione automatica in ruolo delle insegnanti incaricate provviste dell'abilitazione all'insegnamento nei giardini di infanzia di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del diploma specifico di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444; l'immissione in ruolo previo conseguimento dell'abilitazione, tramite ispezione didattica, delle insegnanti incaricate da almeno quattro anni, con decorrenza giuridica pari agli anni di insegnamento ed infine un esame-colloquio per la immissione in ruolo delle altre insegnanti incaricate.

L'emendamento sostitutivo del senatore Valitutti prevede l'immissione in ruolo delle insegnanti abilitate all'insegnamento nei giardini di infanzia, mentre prescrive un con-

corso speciale per titoli ed esame-colloquio per le non abilitate.

I senatori Dinaro e Plebe, nel loro emendamento sostitutivo, prevedono l'immissione in ruolo delle insegnanti in servizio nelle scuole materne statali e di quelle delle scuole materne non statali assunte per pubblico concorso, se provviste dell'abilitazione di cui all'articolo 9 della legge n. 444 del 1968; per le insegnanti sprovviste di tale titolo sono previsti appositi corsi abilitanti di durata non inferiore a 120 giorni.

Emendamenti parziali sono presentati dai senatori Burtulo (sostituisce al corso abilitante — per coloro che hanno maturato un triennio di insegnamento nella scuola materna statale — l'esito positivo di un'ispezione didattica volta ad accertare l'idoneità all'insegnamento) e Urbani, Ada Ruhl Bonazzola e Scarpino (essi prevedono, al primo comma dell'articolo 1, l'immissione in ruolo *ope legis* delle « maestre giardiniere » ed un corso abilitante della durata di 60 giorni per le non abilitate, che entreranno in ruolo alla data del 1° gennaio 1975; gli stessi propongono di sostituire, al secondo comma, le parole: « durante l'anno 1974-75 » con le altre: « entro il 31 dicembre 1974 »).

Altri emendamenti parziali subordinati sono presentati dai senatori Valitutti (il corso abilitante dovrà avere una durata di 90 giorni) e Dinaro (al secondo comma sopprime le parole: « a carattere seminariale »).

Interviene quindi il senatore Scarpino, per alcune precisazioni in merito al tipo di incarico posseduto. Quindi il relatore alla Commissione, senatore Stirati, si pronuncia sui vari emendamenti: non è contrario alle proposte del Governo, ma in linea generale esprime una preferenza per il conseguimento dell'abilitazione a seguito di un esame colloquio, mentre ritiene che debbano essere inserite automaticamente in ruolo le insegnanti già abilitate.

Si pronuncia quindi sugli emendamenti il rappresentante del Governo, che indica poi le modifiche al testo governativo che si dichiara disposto ad accogliere per tenere conto di alcune proposte dei senatori Urbani, Valitutti, Dinaro, Stirati, e, parzialmente, di proposte dei senatori Moneti e Burtulo.

Dopo alcuni interventi dei senatori Burtulo e Urbani e del Presidente, viene posto in votazione e respinto l'emendamento sostitutivo del senatore Moneti.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Burtulo al primo comma: dopo dichiarazioni di voto, contrarie, dei senatori Urbani, Stirati e Dinaro, è respinto. Viene respinto altresì il sub-emendamento dei senatori Dinaro e Plebe al secondo comma.

Sono dichiarati decaduti, poi, i due emendamenti del senatore Valitutti, essendosi il proponente nel frattempo assentato.

Sugli altri emendamenti i proponenti non insistono: viene approvato il testo governativo modificato come sopra detto.

Secondo tale articolo, le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, che siano in possesso della abilitazione all'insegnamento nei giardini di infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono iscritte, su domanda, nei ruoli di cui all'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 444, con decorrenza 1° settembre 1974.

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, senza demerito, e, per il servizio eventualmente prestato in anni precedenti, con qualifica non inferiore a « buono », sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 1974 previo superamento di un corso abilitante della durata di 60 giorni.

Tale corso, a carattere seminariale, si svolgerà entro il 31 dicembre 1974 ed avrà come programma base gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647.

Il corso si concluderà con un colloquio, consistente nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti ed alle esercitazioni svolte durante il corso stesso.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabilite le modalità relative alla organizzazione dei corsi e all'assegnazione definitiva di sede.

Su tale testo si pronunciano prima della votazione i senatori Stirati (favorevole), Moneti (contrario), Urbani (che dichiara di astenersi nella votazione del secondo comma) e Dinaro (che si dice favorevole al secondo comma, mentre dichiara di astenersi nei confronti del terzo).

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2. Per l'assenza del proponente vengono dichiarati decaduti un emendamento sostitutivo del senatore Valitutti (prevedeva per le assistenti non di ruolo in servizio con incarico annuale nelle scuole materne statali, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 9 della legge n. 444 del 1968, un concorso speciale provinciale per titoli ed esame-colloquio), nonchè un emendamento subordinato (dello stesso proponente) inteso ad elevare a 90 giorni la durata del corso previsto dall'emendamento governativo.

Vengono quindi ritirati l'emendamento al primo comma dei senatori Dinaro e Plebe, volto a fissare la durata del corso in 90 giorni e l'emendamento all'ultimo comma del senatore Moneti, inteso a sopprimere il riferimento all'organizzazione dei corsi.

Il senatore Scarpino illustra poi due emendamenti, firmati anche dai senatori Urbani e Ada Ruhl Bonazzola, rispettivamente, al primo comma per stabilire una durata di 60 giorni per i corsi, e al secondo comma per sancire che il corso dovrà avere carattere seminariale e svolgersi entro il 31 dicembre 1974; con un proprio emendamento al primo comma propone la decorrenza degli effetti giuridici dell'immissione in ruolo dal 1° gennaio 1975 (lasciando ferma la data del 1° settembre 1974 per gli effetti economici).

Dopo dichiarazioni del senatore Dinaro (contrario agli emendamenti dei senatori Urbani ed altri) e Stirati (non accoglie l'aumento di durata del corso a 60 giorni, ma è favorevole al secondo emendamento Urbani), e del rappresentante del Governo, che accetta il parere del relatore, viene respinto l'emendamento del senatore Scarpino, dopo dichiarazioni di voto contrario del senatore Ermini; quindi il senatore Urbani ritira l'emendamento inteso a portare la durata del corso a 60 giorni.

Vengono successivamente posti in votazione ed approvati (dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Moneti e di astensione del senatore Urbani a nome del Gruppo comunista) il primo comma dell'articolo 2, nel testo governativo; l'emendamento dei senatori Urbani ed altri, al secondo comma e quindi il secondo e terzo comma dell'anzidetto testo.

L'articolo, che è quindi approvato nel suo insieme, prevede che le assistenti non di ruolo in servizio, senza demerito, con incarico annuale nelle scuole materne statali nell'anno scolastico 1973-74, siano nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 1974, previo superamento di un corso della durata di 30 giorni: il corso, che avrà carattere seminariale, dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1974, e sarà valido per il conseguimento dell'attestato di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti il programma del corso, le modalità relative all'organizzazione, nonchè i criteri per l'assegnazione definitiva della sede.

Si passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo 2-bis, presentato dal Governo.

Dopo precisazioni di carattere procedurale del Presidente, il senatore Urbani illustra i motivi per cui il Gruppo comunista è contrario a tale articolo, mentre il senatore Dinaro, in considerazione che la posizione delle insegnanti delle scuole materne non statali non è stata regolata nel primo articolo, si dichiara favorevole; favorevolmente si pronuncia anche il senatore Moneti.

Viene quindi approvato l'articolo, in base al quale il primo concorso speciale previsto dall'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sarà bandito entro il 31 dicembre 1974 per un contingente di posti pari a due terzi di quelli istituiti per l'anno scolastico 1974-75. Tale concorso sarà per esame-colloquio e titoli, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della Pubblica istruzione.

Si affronta quindi l'esame dell'articolo 3. Il senatore Dinaro illustra un emendamento soppressivo dell'intero articolo ritenendo che la composizione delle commissioni esaminatrici debba essere stabilita con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1; mentre il senatore Urbani dichiara di ritirare il proprio emendamento soppressivo.

Dopo che il senatore Stirati si è dichiarato contrario alla soppressione dell'articolo, il rappresentante del Governo illustra un emendamento che sostituisce il primo capoverso del primo comma con il seguente: « La organizzazione del corso di cui all'articolo 1, lo svolgimento delle attività didattiche e l'accertamento finale, sono curate da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa è costituita: ».

Il senatore Urbani propone una modifica alla lettera a) del comma primo, volta a chiarire che il presidente della commissione potrà essere un professore universitario di ruolo, o incaricato, o libero docente in pedagogia, eccetera. Dopo che il senatore Moneti ha dichiarato la propria astensione, l'articolo 3, così emendato, viene approvato.

La Commissione affronta poi l'articolo 4, sul quale sono stati presentati un emendamento soppressivo da parte dei senatori Dinaro e Plebe e un altro, ugualmente soppressivo, del senatore Urbani, che però dichiara di ritirarlo; l'articolo viene approvato con un emendamento sostitutivo del primo capoverso del primo comma, presentato dal Governo, in base al quale l'organizzazione del corso di cui all'articolo 2, lo svolgimento dell'attività didattica e l'accertamento finale, sono curate da una commissione nominata dal provveditore agli studi.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento sostitutivo del Governo all'articolo 5 (esso prevede che per le nomine in ruolo si prescinda dal limite massimo di età stabilito dalle vigenti disposizioni): è dichiarato decaduto, per assenza del proponente, un emendamento del senatore Valitutti, volto ad inserire un riferimento ai concorsi speciali.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso: annunciano voto con-

trario il senatore Moneti; di astensione, il senatore Urbani (a nome del Gruppo comunista); favorevole, i senatori Dinaro (a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale), Stirati (a nome del Gruppo socialista), Accili (a nome del Gruppo democristiano) ed Ermini.

Prima della votazione finale, parole di rammarico per la contemporaneità dei lavori dell'Assemblea (che gli ha impedito di partecipare appieno all'attività odierna della Commissione) sono pronunciate dal senatore Valitutti, cui, brevemente, risponde il presidente Spadolini.

PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 759-B

Il senatore Scarpino sollecita la discussione del disegno di legge n. 759-B, concernente modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, d'iniziativa dei senatori Romagnoli Carettoni Tullia ed altri.

La seduta termina alle ore 13,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

*Presidenza del Vice Presidente
CIRIELLI*

Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Togni ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Vignola.

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende la discussione, sospesa ieri.

Il Presidente informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso sugli emendamenti proposti dalla Sottocommissione parere favorevole e che analogo parere è stato espresso dalla Commissione bilancio, che ha anche proposto taluni emendamenti concernenti, tra l'altro, la copertura finanziaria.

Prende quindi la parola il senatore Cebrelli.

Premesso che il nuovo testo del disegno di legge rappresenta il frutto di un laborioso approfondimento, svolto in sede di Sottocommissione, al quale il Gruppo comunista ha dato un fattivo contributo allo scopo di dotare l'Amministrazione postale di uno strumento legislativo capace di dare l'avvio alla sua organica ristrutturazione, l'oratore si sofferma anzitutto sul disposto dell'articolo 3-*octies*, concernente il punto qualificante dell'adeguamento degli organici.

Rilevato che il testo dell'articolo, concordato in sede di Sottocommissione, è stato poi modificato dalla Commissione bilancio su richiesta del rappresentante del Tesoro, il senatore Cebrelli osserva che le modifiche proposte peggiorano il contenuto dell'articolo, in quanto estendono al 31 dicembre 1976 il termine entro il quale è possibile procedere alle variazioni delle tabelle organiche, configurando in tal modo una sorta di delega al Ministro delle poste in materia di assunzione del personale che — egli sottolinea — appare inammissibile alla luce del dettato costituzionale. L'oratore critica quindi l'ulteriore modifica proposta dalla Commissione bilancio che riduce dal 20 al 15 per cento della attuale consistenza degli organici l'entità globale delle assunzioni da effettuare.

Dopo aver proposto, sempre in relazione all'articolo 3-*octies*, di modificarne la rubrica ed aver dichiarato di prendere atto dell'impegno del Ministro delle poste (espresso nella seduta di ieri) di risolvere con apposito disegno di legge la questione degli ex mansionisti, il senatore Cebrelli, a proposito dell'articolo 7, concernente la copertura finanziaria, dichiara di non condividere la logica che ha condotto la Commissio-

ne bilancio a proporre una sensibile decurtazione dei fondi inizialmente previsti, osservando che la situazione dell'Azienda postale avrebbe postulato un più consistente sforzo finanziario.

Concludendo, l'oratore preannuncia la astensione del Gruppo comunista che, rileva, non intende essere di ostacolo all'approvazione del disegno di legge ma soltanto testimoniare l'atteggiamento critico del Gruppo stesso su un provvedimento che poteva essere diversamente e meglio articolato.

Il senatore Avezzano Comes, che interviene successivamente, dichiara di condividere le soluzioni adottate con gli emendamenti predisposti dalla Sottocommissione, che — egli osserva — consentono di varare un provvedimento rispondente alle esigenze dell'Azienda ed anche alle istanze manifestate dall'associazioni sindacali. Si sofferma poi sulla particolare questione dei sostituti portalettere in relazione alla quale preannuncia l'eventuale presentazione di un emendamento, dichiarandosi tuttavia disponibile a ritirarlo se il Ministro potrà dare in proposito adeguate assicurazioni.

Alla replica del senatore Santalco, facente funzioni di relatore, fa seguito l'intervento del ministro Togni il quale manifesta, tra l'altro, la sua disponibilità a risolvere il problema dei sostituti portalettere e sottolinea il fatto che il disegno di legge in discussione rientra, per così dire, nell'ordinaria amministrazione dell'Azienda postale mentre è imminente la presentazione al CIPE del piano di ammodernamento e potenziamento dell'Azienda stessa, piano che rappresenta l'effettivo strumento per la organica riforma del Ministero delle poste.

La Commissione passa quindi all'esame ed alla votazione degli articoli.

Vengono approvati l'articolo 1, nel testo originario del disegno di legge, l'articolo 2, con tre commi aggiuntivi proposti dalla Sottocommissione, e l'articolo 3 del disegno di legge; sono poi approvati undici articoli, aggiuntivi al terzo, con alcuni emendamenti proposti dalla Commissione bilancio agli articoli 3-*octies* e 3-*duodecies*.

Vengono quindi approvati gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge, sei articoli, aggiuntivi al sesto, predisposti dalla Sottocommissione con modifiche, agli articoli 6-ter e 6-quinquies, proposte dalla Commissione bilancio, della quale è altresì accolta la proposta di soppressione degli articoli 6-sexies, 6-octies e 6-decies, formulati dalla Sottocommissione.

L'articolo 7, concernente la copertura finanziaria, è approvato in un nuovo testo suggerito dalla Commissione bilancio.

Infine, con l'astensione del Gruppo comunista, la Commissione approva, con le modifiche apportate, il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, come già comunicato nella seduta di ieri, la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 29 e giovedì 30, alle ore 10, con all'ordine del giorno, in sede deliberante, i disegni di legge nn. 965, 1095 e 365-B, e, in sede referente, i disegni di legge 1502, 1324, 441, 1486, 1546, 1479 e 975.

La seduta termina alle ore 10,30.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

*Presidenza del Presidente
COLLESELLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salvatore.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« **Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione** » (336), d'iniziativa dei senatori Arena ed altri;

« **Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta**

legge 2 agosto 1967, n. 799 » (583), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia** » (665).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Colleselli ricorda l'intenzione, a suo tempo da lui espressa alla Commissione, di includere il problema dell'uccellazione nella trattazione generale dei problemi della caccia, addivenendo così ad una soluzione congiunta, in sede legislativa, di entrambe le questioni. Tale proposito non potè realizzarsi per i notevoli ritardi subiti dai lavori della Commissione in tema di legge-quadro sulla caccia; la Commissione stessa deliberò quindi di proseguire l'esame del problema dell'uccellazione, in separata sede, dopo la scadenza del 31 gennaio 1974.

Il relatore alla Commissione, senatore Zanon, completa l'illustrazione dei tre disegni di legge in titolo. Premesso che le sollecitazioni provenienti dall'estero, per quanto pressanti e in gran parte giustificate, non devono influenzare l'operato della Commissione, in quanto ogni senatore evidentemente deve far riferimento alla propria coscienza, l'oratore dichiara che sulla fondamentale questione pregiudiziale della competenza a legiferare sul problema dell'uccellazione, pur essendo egli un deciso sostenitore dei diritti e delle attribuzioni delle Regioni, deve rilevare la prevalente competenza legislativa dello Stato, in considerazione del rilievo interregionale del problema dell'avifauna migratoria, che si sposta largamente anche oltre i confini del Paese.

Per quanto concerne i danni che l'avifauna migratoria può talvolta recare alle coltivazioni agricole, il relatore Zanon avverte che le nuove possibilità tecniche di ovviare a tale inconveniente con mezzi non nocivi tolgono a questo problema molta della sua importanza. Circa infine la cattura degli uccelli migratori per scopi scientifici, l'oratore si richiama ad opinioni qualificate di eminenti responsabili per tale settore della ricerca zoo-

logica, opinioni in base alle quali sarebbe consigliabile non soltanto conservare ma anzi accrescere il modesto numero dei posti di cattura, tenendo conto che la cattura dell'avifauna migratoria per il controllo delle migrazioni e per le altre finalità della ricerca scientifica resta comunque limitata a quote irrilevanti, in rapporto all'ingente distruzione operata dalle attività di uccellazione per altri scopi.

Il relatore comunica alla Commissione che l'Associazione nazionale uccellatori ha chiesto di essere ascoltata in sede di indagine conoscitiva sui problemi della caccia, ed esprime l'avviso che tale richiesta debba essere accolta, per motivi di obiettività ed imparzialità.

Il presidente Colleselli sottolinea la circostanza che la soluzione del problema delle competenze, felicemente avviata dal relatore, elimina il principale ostacolo che si frappone al proseguimento dell'esame da parte della Commissione.

Il senatore Mazzoli invita la Commissione ad accogliere la richiesta dell'Associazione degli uccellatori. Richiamandosi poi ai suoi precedenti interventi, riafferma l'opportunità di sollecitare una direttiva della Comunità economica europea sul problema in discussione.

Il senatore Balbo si associa ad entrambe le proposte del senatore Mazzoli. Si associano alla proposta di ascoltare l'Associazione degli uccellatori i senatori Mingozzi e Majorana.

Il senatore Buccini propone che, più in generale, le udienze conoscitive sui problemi della caccia vengano estese anche alla questione dell'uccellazione, auspicando un rapido sviluppo e conclusione dell'indagine.

Il senatore Zugno dichiara di ritenere più opportuno che il problema dell'uccellazione venga risolto in sede di legge-quadro sulla caccia; esprime comunque l'opinione che la prevalente competenza statale non legittimi un reciso divieto dell'uccellazione, che verrebbe a costituire una lesione delle competenze legislative regionali.

Il senatore Artioli afferma che la stretta connessione fra la questione dell'uccellagio-

ne e i problemi della caccia rende molto opportuno non soltanto ascoltare l'Associazione degli uccellatori in sede di indagine conoscitiva sulla caccia, ma anche rinviare la soluzione del primo problema, in modo da addivenire ad una normativa unitaria su entrambi.

Il presidente Colleselli, associandosi all'avviso del relatore per quanto concerne la necessità di non esagerare l'importanza delle pur giuste sollecitazioni provenienti dall'estero, rileva l'unanimità della Commissione sulla proposta di ascoltare l'Associazione degli uccellatori, per ragioni di imparzialità. Afferma tuttavia che per quanto concerne la definizione legislativa del problema essa dovrebbe, a suo avviso, restare separata dalla discussione della disciplina-quadro sulla caccia. Circa le prossime udienze conoscitive, il Presidente ritiene opportuno dare la precedenza alle istanze di protezione della fauna, ascoltare poi le associazioni dei cacciatori (unitamente a quella degli uccellatori) e sentire infine le associazioni agricole.

Il Presidente dichiara infine di condividere l'opinione del senatore Mazzoli circa l'opportunità di una connessione fra l'attività legislativa del Parlamento in materia di uccellazione e le iniziative della Comunità economica europea su questo stesso problema.

Il senatore Artioli propone formalmente il rinvio dell'esame dei disegni di legge sull'uccellazione e il suo abbinamento alla discussione della legge-quadro sulla caccia.

Il senatore Mazzoli presenta un ordine del giorno concernente le connessioni fra l'attività della Commissione in materia di caccia e uccellazione e le direttive della Comunità economica europea.

Il presidente Colleselli prende atto della proposta del senatore Artioli ed avverte che l'ordine del giorno del senatore Mazzoli sarà esaminato al termine della discussione generale sui disegni di legge in materia di uccellazione.

La seduta termina alle ore 10,50.

LAVORO (11^a)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente

POZZAR

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Cengarle.**La seduta ha inizio alle ore 10,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore Fermariello sottolinea la necessità di accelerare i tempi e di considerare i modi più opportuni per proseguire l'esame dei disegni di legge concernenti la disciplina degli appalti (n. 265) e le provvidenze per i lavoratori studenti (nn. 281 e 1434), in ordine ai quali, con la collaborazione del Governo, hanno già lavorato due Sottocommissioni, la cui attività è stata interrotta con la caduta del quarto Gabinetto Rumor. L'oratore prega quindi la Presidenza ed il Governo di fare il possibile per consentire la prosecuzione del lavoro parlamentare, al fine di concludere positivamente l'iter relativo ai suddetti provvedimenti.

Il senatore Fermariello chiede di essere informato delle iniziative che il Governo intende eventualmente prendere in materia di prevenzione degli infortuni e di collocamento della manodopera, ricordando come lo stesso ministro Bertoldi ebbe ad annunciare un intendimento ed una possibile azione legislativa finalizzata ad un rinnovamento della legislazione.

Il presidente Pozzar, premesso che esiste un impegno della Presidenza e della Commissione a non ritardare il proseguimento dei lavori per i disegni di legge nn. 265, 281 e 1434 e ricordato che il CNEL ha già fatto pervenire i richiesti pareri, invita le Sottocommissioni appositamente costituite a riprendere la loro attività, pregando il Governo di garantire la sua presenza al fine di agevolare la ricerca di soluzioni concordate.

Il sottosegretario Cengarle assicura che si farà carico delle preoccupazioni espresse e si

riserva di dare quanto prima una risposta circa l'orientamento del Ministro del lavoro sugli argomenti cui si è fatto cenno.

IN SEDE DELIBERANTE

« Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada » (1567).

(Seguito della discussione e approvazione).

Si riprende la discussione, sospesa il 16 maggio.

Il senatore Garoli dichiara che il Gruppo comunista, sciogliendo positivamente le riserve avanzate nella scorsa seduta per quanto riguarda l'ambito limitato del disegno di legge, voterà a favore della sua approvazione.

Il sottosegretario Cengarle, richiamandosi alla relazione svolta dal senatore Deriu, rileva che il provvedimento mira semplicemente ad adeguare la legislazione italiana alla normativa comunitaria e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi l'articolo unico di cui è composto il disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« Estensione ai lavoratori minatori e carpentieri delle provvidenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di malattie professionali » (663), di iniziativa del senatore Pittella.

(Rinvio dell'esame).

In attesa del parere della Commissione bilancio, l'esame del disegno di legge è rinviato.

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, ed alla legge 25 novembre 1971, n. 1088, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali » (1443), d'iniziativa dei senatori Tiberi ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente comunica che la Commissione bilancio, in accoglimento della richiesta

formulata dalla Commissione, riesaminerà il proprio parere nella prossima settimana.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 29 maggio, alle ore 10, per esaminare, in sede referente, i disegni di legge nn. 663 e 1443.

La seduta termina alle ore 10,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

*Presidenza del Presidente
OLIVA*

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEI PROFESSORI LEOPOLDO ELIA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE NELL'UNIVERSITA' DI ROMA E FRANCO BASSANINI, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO PER I PROBLEMI RELATIVI ALLE REGIONI.

Il presidente Oliva avverte che con la seduta odierna si chiude la fase dell'indagine conoscitiva destinata all'audizione dei docenti universitari (fra i quali rientra il professor Bassanini, nonostante egli sia stato invitato soprattutto nella sua veste di capo di gabinetto del Ministro per i problemi relativi alle Regioni) e, dopo aver rivolto cordiali parole di saluto ai professori Elia e Bassanini, invita quest'ultimo a completare la propria esposizione, rimasta interrotta nella precedente seduta.

Il professor Bassanini rileva anzitutto che i problemi connessi alla ripartizione delle competenze tra Regione e Stato riguardano sia l'esercizio della funzione legislativa che quello della funzione amministrativa delle Regioni; sottolinea al riguardo come

la legge n. 281 del 1970 abbia significato un notevole passo avanti sulla strada della corretta interpretazione del sistema costituzionale di ripartizione delle funzioni fra Stato e Regioni. Con l'articolo 17 della legge numero 281 si è affermato il principio del trasferimento integrale alle Regioni delle funzioni precedentemente svolte da organi centrali o periferici dello Stato che ha trovato contropartita nel riconoscimento allo Stato della funzione di indirizzo e coordinamento, con la conseguente esclusione del tradizionale « ritaglio » di competenze a favore degli organi dell'Amministrazione centrale nell'ambito delle materie di competenza regionale. Ma i risultati, com'è noto, non sono stati pari alle attese: i decreti delegati del gennaio 1972 hanno riservato, infatti, allo Stato funzioni amministrative incidenti nelle materie di competenza regionale. Le cause di ciò, tuttavia, prosegue l'oratore, non vanno imputate esclusivamente al Governo ma anche ad indubitabili lacune della legge finanziaria regionale nella quale manca una esatta individuazione dei confini delle materie di competenza regionale. Solo una volta identificati concretamente i settori materiali attribuiti dalla Costituzione alla competenza regionale, è possibile infatti determinare quali siano le funzioni e gli uffici che, operando in relazione alle materie stesse, vanno trasferiti alle Regioni.

Alla luce anzi dell'articolo 76 della Costituzione, che impone al Parlamento la fissazione di criteri direttivi nella legge di delega, si può anzi dubitare della legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge n. 281 per la totale mancanza in esso di criteri di individuazione dei confini delle materie attribuite alla competenza regionale (l'articolo 17 si sarebbe infatti dovuto porre come chiave interpretativa delle definizioni costituzionali contenute nell'articolo 117).

Passando all'esame del disegno di legge n. 114, concernente il rinnovo della delega al Governo per il riordinamento della pubblica Amministrazione, il professor Bassanini rileva che, sebbene l'articolo 1 dell'indicato disegno di legge contenga numerose disposizioni le quali integrano i criteri direttivi per il trasferimento delle funzioni conte-

nuti nella legge finanziaria regionale, non si può che essere perplessi sulla capacità che esse colmino le lacune anzidette. Se infatti, la disposizione dell'articolo 1, lettera a), del disegno di legge n. 114 comporta l'esplicito mandato al legislatore delegato a riconsiderare criticamente il fondamento giuridico dei « ritagli » di funzioni operati dai decreti del 1972 all'interno delle materie di competenza regionale, sarebbe tuttavia opportuna un'esatta precisazione di criteri direttivi per la determinazione delle materie di competenza regionale: a titolo esemplificativo, sarebbe consigliabile indicare se le competenze regionali in materia di urbanistica e agricoltura e foreste debbano o meno comprendere i settori relativi alla tutela dell'ambiente naturale, se le competenze regionali in materia di lavori pubblici comprendano o meno tutte le funzioni concernenti la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica, se quelle in materia di assistenza scolastica comprendano o meno tutti gli interventi intesi a realizzare, anche mediante la creazione di servizi ed infrastrutture, il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione.

Quanto alla lettera b) dell'articolo 1 del citato disegno di legge, che impone la regionalizzazione di tutti gli enti che operano nell'ambito delle materie di competenza regionale, non condividendo i rilievi critici mossi dal professor Paladin, l'oratore ritiene che essa dovrebbe utilmente comportare la possibilità, per le Regioni, di mantenere in vita in forma autonoma le strutture organizzative degli enti trasformati in enti regionali, ovvero di provvedere al loro scioglimento assorbendone funzioni ed uffici o ancora consentire la gestione in forma consortile degli enti interregionali da parte delle Regioni interessate. Concorde invece nel ritenere incerta la sorte di quelli che svolgono sia funzioni di competenza statale che funzioni di competenza regionale: per essi propone di adottare il criterio della prevalenza degli interessi.

Sulla questione dell'attuazione dei regolamenti e delle direttive della CEE, di cui al n. 5 dell'articolo 1 del disegno di legge nu-

mero 114, si dichiara d'accordo con la soluzione in esso accolta — l'unica del resto suscettibile di attuare la sentenza n. 142 del 1972 della Corte costituzionale — che prevede la titolarità delle funzioni amministrative per la attuazione delle direttive della CEE, nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, allo Stato, con delega di esercizio alle Regioni. Resta comunque aperto il problema della inerzia delle Regioni che non provvedano all'attuazione di obblighi internazionali: egli ritiene che una soluzione possa essere rappresentata dal modello della « esecuzione federale » prevista da altri ordinamenti ed alla adozione del quale la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 142 del 1972, sembra aver invitato il legislatore ordinario.

Quanto all'attuazione in via legislativa delle direttive comunitarie, la soluzione accolta nel disegno di legge n. 114, così come approvato dalla 1ª Commissione del Senato, suscita qualche perplessità; infatti la configurazione della legge di recezione come legge-quadro, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, non appare compatibile con la legislazione esclusiva delle Regioni a statuto speciale. Perplessità suscita poi l'implicito divieto di una legislazione regionale che direttamente accolga ed attui le direttive comunitarie in assenza di una legge statale di recezione, divieto del quale non si coglie la *ratio* tenendo conto del contenuto normale delle direttive, che di regola dettano principi e norme assai dettagliate. L'articolo 1 del disegno di legge n. 114 non ha inoltre risolto in modo soddisfacente i problemi nascenti dai ritardi subiti dall'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali, ritardi che hanno posto le Regioni a statuto speciale in una posizione di inferiorità rispetto alle Regioni a statuto ordinario e che (non avendo le prime ottenuto funzioni ed uffici viceversa trasferiti alle seconde) rischiano di frenare il processo di riordinamento della Pubblica amministrazione nella misura in cui tale inadempienza valga a mantenere in vita uffici centrali e periferici destinati a scomparire con l'attuazione degli statuti speciali. La causa principale di tali ritardi risiede, secondo l'oratore, nel vaglio a cui sono sottoposti

gli schemi elaborati dalle Commissioni paritetiche da parte delle amministrazioni centrali; basta, infatti, l'opposizione di una sola amministrazione ad insabbiare l'iter di approvazione del decreto delegato. Al riguardo sottolinea l'opportunità della fissazione di un termine congruo, ma ristretto, entro il quale i testi deliberati dalle Commissioni paritetiche siano sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Passando poi ad esaminare la parte del disegno di legge concernente il riordinamento dei Ministeri, il professor Bassanini si associa ai rilievi critici espressi al riguardo dai professori Pototschnig, Benvenuti e Paladin, rilevando, in particolare, l'esigenza di ordine costituzionale che i modelli e le strutture differenziate, idonee alla peculiarità delle funzioni affidate a ciascun Ministero, siano indicate già nella legge di delega. Sotto questo profilo l'attuale testo del disegno di legge n. 114 è lacunoso in quanto, da un lato, non detta alcun criterio per la riorganizzazione delle competenze fra gli apparati centrali, dall'altro, i criteri indicati per la riorganizzazione degli apparati amministrativi rispecchiano un modello tradizionale, certamente non adatto a Ministeri di indirizzo. La struttura tradizionale articolata su direzioni e divisioni, non si adatta allo svolgimento dell'attività istruttoria di indirizzo e coordinamento che, unica, resta all'Esecutivo nelle materie di competenza regionale: tale attività richiede invece strutture orizzontali, di studio, elaborazione e ricerca, formate da esperti altamente qualificati nei settori materiali in questione, da scegliersi anche al di fuori dell'amministrazione della carriera burocratica. Ciò non solo per l'impossibilità degli apparati ministeriali di formare ed utilizzare in via continuativa un numero sufficiente di esperti destinati a prestare la loro opera solo in casi determinati, ma anche per evitare che la prevalenza di personale tratto dalla carriera burocratica tradizionale, possa imporre all'attività di indirizzo e coordinamento il marchio di un troppo accentuato centralismo.

Si apre quindi il dibattito: intervengono il deputato Triva, il senatore Bollini ed il presidente Oliva.

Rispondendo ai quesiti posti dal deputato Triva, il professor Bassanini osserva, in via preliminare, che il problema di un trasferimento diretto di funzioni amministrative di interesse settoriale ad enti locali di livello sub-regionale, va visto nello sfondo del più generale discorso sulla riforma degli enti medesimi. Se non si intende affrontare organicamente questa materia — prosegue l'oratore — si offrono operativamente due vie per attuare il disposto del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione: o provvedendo, caso per caso, rispetto a funzioni determinate (per questa via si rischia però di sollevare giustificate rimostre da parte delle Regioni, che vedrebbero in tale operazione un tentativo di sottrarre alcune competenze al livello di indirizzo politico-amministrativo regionale, per affidarle a livelli subregionali a carattere autarchico), o incentivando il meccanismo della delega, previsto dal terzo comma dell'articolo 118. La prima ipotesi — prosegue l'oratore — pone immediatamente il problema della diversa posizione giuridica delle province e dei comuni rispetto agli altri enti locali: ora, una valutazione unitaria della normativa costituzionale in materia conduce ad una interpretazione restrittiva della formula « altri enti locali » e ciò anche in considerazione del sistema di controllo per riesame, delineato dall'articolo 130 della Costituzione. In effetti — prosegue l'oratore — tale forma di controllo è funzionale alla valorizzazione di un principio organizzativo di autonomia, che di fatto finirebbe per essere spezzato sottraendo funzioni alle Regioni (enti di tipo politico-rappresentativo) per attribuirle ad enti sub-regionali di tipo autarchico o comunque non politico-rappresentativo. In questa luce — osserva l'oratore — vanno valutate le preoccupazioni espresse a tal riguardo dalle Regioni, per cui, se si vorrà mantenere nel disegno di legge n. 114 questa ipotesi di attribuzione diretta di funzioni di interesse locale a livelli amministrativi sub-regionali, sarà bene precisare con la massima cura l'ambito di applicazione di tale meccanismo.

Sul problema della delega di funzioni amministrative prevista dal terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, l'oratore, riba-

dito che in linea di principio la Regione deve essere vista come un ente di legislazione e solo in via eccezionale, per questioni specifiche, come ente di amministrazione diretta, rileva che, in effetti, l'esperienza del governo locale rende oggettivamente difficile un ricorso generalizzato a questa forma di decentramento e che, comunque, il problema potrebbe essere risolto in sede di modifica della legge comunale e provinciale, sulla falsariga delle indicazioni poste nella recente legge sulle comunità montane.

Per quanto attiene ai profili regionali della politica creditizia, il professor Bassanini osserva che bisogna distinguere i problemi connessi alla manovra monetaria come variabile strategica della politica economica generale, dagli aspetti organizzativi dell'ordinamento sezionale del credito nonché dagli indirizzi dell'attività di istituti specializzati, a medio e a lungo termine, operanti a livello regionale. La prima problematica infatti — osserva l'oratore — fuoriesce dall'ambito della competenza regionale, mentre il secondo e soprattutto il terzo aspetto pongono una questione di raccordo tra l'ordinamento statale e quello regionale che ricade nella sfera di applicazione della IX disposizione transitoria della Costituzione.

Dopo aver sviluppato alcune considerazioni sulla necessità di una più incisiva presenza regionale nella fase di elaborazione della politica comunitaria, (precisando, al riguardo, che è allo studio, a livello ministeriale, una apposita proposta), il professor Bassanini affronta alcune questioni relative al controllo sulle leggi regionali, emerse nel corso del dibattito. Quanto all'ammissibilità di nuovi rinvii della legge regionale da parte del Governo, nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 127 della Costituzione, l'oratore ritiene che l'ipotesi sia legittimamente configurabile soltanto se riferita a parti nuove o modificate all'atto della riapprovazione della legge o all'eventualità di un accoglimento parziale dei rilievi governativi. Non v'è spazio invece nel nostro sistema per un nuovo rinvio basato su rilievi sostanzialmente diversi da quelli sollevati in una prima fase di controllo, in quanto il Governo è sfornito di un generale potere di veto sospensivo, po-

tendo unicamente, come ultimo rimedio, in caso di conflitto, investire della questione la Corte costituzionale o il Parlamento.

Sul problema della accelerazione della spesa pubblica, rispondendo al senatore Bollini, l'oratore rileva che la soluzione e i correttivi da proporre non devono alterare l'attuale riparto delle competenze, limitandosi invece ad allargare o allentare i vincoli e le strettoie che oggi circondano l'attività degli enti locali: comunque una soluzione definitiva potrà essere studiata nell'ambito di una legge-quadro sulla contabilità regionale o, in tempi più lunghi, di una riforma generale della contabilità pubblica.

Rispondendo quindi ad alcuni quesiti sollevati dal presidente Oliva, l'oratore osserva che una mentalità collaborativa tra Stato e Regione a tutt'oggi esiste già ed è un fatto da valutare positivamente purchè non si cerchi di contrabbandare sotto il manto della collaborazione un tentativo di ablazione, di fatto, delle competenze regionali. In effetti, prosegue l'oratore, se si riesce a chiudere definitivamente e correttamente, con il disegno di legge n. 114, il discorso sul riparto delle competenze, anche il problema della collaborazione, unitamente a quello di un'effettiva concretizzazione dell'attività di indirizzo e coordinamento, risulterà risolvibile in un quadro di riferimento normativo assai più preciso e puntuale; inoltre, anche la questione delle competenze residue perderà gran parte della sua drammaticità. Da ultimo, il professor Bassanini si dichiara d'accordo circa l'inopportunità di trasferire in un unico grosso apparato burocratico tutte le funzioni di controllo sull'attività legislativa regionale che devono essere sempre gestite con una precisa sensibilità politica dei problemi.

Il presidente Oliva ringrazia il professor Bassanini per la sua approfondita esposizione e gli dà atto del grande interesse dei temi trattati.

Prende quindi la parola il professor Elia per replicare agli oratori intervenuti nel dibattito svoltosi nella seduta del 9 aprile 1974 ed interrotto per consentire ai commissari di partecipare alle votazioni in Assemblea.

Rispondendo al deputato Cardia, il professor Elia sottolinea il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede di attività di controllo sulla legislazione regionale, quale momento di recupero e di valorizzazione di una dimensione squisitamente politica che sottragga la funzione di controllo ai pericoli di una gestione eccessivamente burocratizzata. In effetti — osserva l'oratore — non bisogna idealizzare l'attuale situazione di competenza generale della Presidenza del Consiglio nella materia dei controlli in quanto, assai spesso, delicate ed importanti questioni di principio si nascondono, per così dire, in leggi-provvedimento regionali che sfuggono al raggio di indagine di quest'organo, naturalmente portato a ricondurre la propria azione entro schemi rigidamente burocratici.

L'oratore suggerisce quindi che la Commissione parlamentare per le questioni regionali collabori, anche in via informale, all'eventuale formulazione di canoni cui ispirare l'attività di rinvio, anche al fine di assicurare l'adozione di criteri uniformi che salvaguardino la politicità del controllo; propone conseguentemente che ad essa vengano tempestivamente comunicati tutti i provvedimenti di rinvio.

Rispondendo poi ad un quesito rivolto dal senatore Bressani, il professor Elia osserva che le circostanze storiche attraverso le quali si è venuto attuando l'ordinamento regionale nel nostro Paese, impongono la concentrazione, in un ristretto arco di tempo, del processo che prefiguri il passaggio da forme di regionalismo dualistico a forme di regionalismo cooperativo. Se si mette troppo l'accento sul regionalismo cooperativo si rischia però di perdere il senso della necessaria chiarezza nella ripartizione delle competenze, ricadendo entro schemi tradizionali di decentramento autarchico: il problema è, quindi, di dosare saggiamente le due linee tendenziali di sviluppo tenendo ben presente lo specifico storico del nostro assetto costituzionale-amministrativo.

Rispondendo al senatore Modica, circa il giudizio sostanzialmente positivo espresso relativamente al ruolo che il disegno di leg-

ge n. 114 è destinato a svolgere nella dinamica del fenomeno regionale, il professor Elia precisa che con esso egli aveva inteso semplicemente alludere al disincaglio del processo di avvio dell'ordinamento regionale senza con ciò affermare che il porto fosse stato raggiunto; pur non potendosi peraltro esprimere una valutazione definitiva in merito, poichè nessuna delle molteplici iniziative in corso di svolgimento ha ancora esaurito il proprio *iter*, l'oratore ritiene tuttavia di cogliere significativi sintomi di conferma.

Sul problema dei controlli concernenti l'attività di eventuali consorzi tra Regioni, l'oratore infine osserva che una soluzione potrebbe forse essere trovata *praeter constitutionem*, dal momento che, superando le dimensioni regionali si ipotizza un tipo di controllo completamente nuovo.

Concludendo, il professor Elia afferma che la fuga delle Regioni dalla giustizia costituzionale, rappresenta un sintomo preoccupante di un certo deterioramento del delicato meccanismo attraverso cui si articola il controllo sull'attività legislativa regionale: si tratta solo di una linea di tendenza, che tuttavia va segnalata per capirne le cause a studiarne i correttivi.

Il presidente Oliva esprime infine al professor Elia, a nome della Commissione, un vivo ringraziamento per l'impegno e l'approfondita competenza mostrata nella disamina degli argomenti trattati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Oliva informa che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei vari Gruppi, in un'apposita riunione, ha deciso di sospendere l'indagine conoscitiva in corso, accingendosi l'Assemblea del Senato a discutere il disegno di legge n. 114.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deciso che alla ripresa dell'indagine vengano alternate sedute destinate al riascolto delle rappresentanze regionali, su problemi particolari o gruppi di problemi emersi nel corso dell'indagine, con sedute destinate all'audizione degli esperti, secondo il programma approvato nella seduta del 28 febbraio 1974.

La seduta termina alle ore 13.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

*Presidenza del Presidente
CARRARO**La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

Il presidente Carraro svolge una breve relazione sulle informazioni ricevute dagli organi inquirenti a proposito delle circostanze che hanno reso possibile la recente cattura di Luciano Leggio.

La Commissione, quindi, prende in esame un documento, redatto dal deputato Mazzola su incarico di un apposito gruppo di lavoro, in merito alla valutazione delle risultanze emerse dalla più recente attività istruttoria svolta dalla Commissione medesima.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,15).

Dopo un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Bertola e Signori e i deputati Terranova, Mazzola, Giuseppe Niccolai e Nicosia, la Commissione approva il documento redatto dal deputato Mazzola.

La Commissione, quindi, accogliendo una richiesta avanzata dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale civile e penale di Torino, delibera la trasmissione di uno stralcio della relazione, redatta dal deputato Mazzola, concernente le risultanze emerse durante il sopralluogo conoscitivo effettuato dal senatore Pisanò e dai deputati La Torre, Mazzola e Vineis a Torino e a Bardonecchia nei giorni 10 e 11 dicembre 1973.

La Commissione prende inoltre in esame altre richieste avanzate dall'Autorità giudiziaria.

Il presidente Carraro avverte, infine, che la Commissione sarà convocata a domicilio.

*La seduta termina alle ore 13,15.***DIFESA (4ª)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Garavelli, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza » (1575) *(alla 6ª Commissione).*

INDUSTRIA (10ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Alessandrini, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge

« Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (1628) *(alla 6ª Commissione).*

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 21 maggio 1974 (Seduta della 5ª Commissione: Bilancio) a pag. 38, prima colonna, quarta riga (intervento del senatore Carollo) anzichè: « immobiliari », si legga: « mobiliari ».

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 21,15*